

	Allegato "D" al n. 19.122 di raccolta	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 - Costituzione – Denominazione – Natura – Sede – Disciplina	
	1. È costituito, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del codice civile e della normativa vigente in materia, l’ente del Terzo Settore denominato: «FONDAZIONE NAZIONALE CASA DI NAZARETH SERVI E TESTIMONI DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE – ETS» ,	
	che assume la forma giuridica di fondazione.	
	2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017.	
	3. La Fondazione ha sede in Cropani (CZ), via Sturzo angolo via Flaminia.	
	4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare il trasferimento della sede nel medesimo Comune o in altro Comune della Repubblica, nonché l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia e all’estero, qualora ciò sia coerente con il perseguimento delle finalità statutarie.	
	5. A seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione ha l’obbligo di utilizzare la locuzione «Ente del Terzo Settore» o l’acronimo «ETS» nella propria denominazione sociale e in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	ARTICOLO 2 - Finalità	
	1. La Fondazione non persegue fini di lucro, neppure in modo indiretto, ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di giovani e anziani, in particolare se in condizioni di svantag-	
		1

	nale ed eventualmente internazionale, di iniziative rivolte a giovani e anziani;	
	- studiare problemi, esperienze e attività concernenti la condizione giovanile e	
	anziana;	
	- collaborare con enti pubblici e privati che, a qualunque titolo (assistenziale, ri-	
	creativo, sportivo, educativo e culturale), operino a favore di giovani e anziani;	
	- organizzare convegni, conferenze, seminari, corsi, eventi e manifestazioni di	
	carattere formativo, culturale, ricreativo e sportivo;	
	- costituire e gestire circoli ricreativi, biblioteche, centri di aggregazione, nonché	
	strutture sportive e ricreative;	
	- organizzare campeggi, gite, viaggi in Italia e all'estero e scambi con analoghe	
	realità del Terzo Settore;	
	- svolgere attività di accoglienza spirituale e sociale e di accompagnamento edu-	
	cativo in favore di giovani e anziani, con particolare riguardo ai soggetti svantag-	
	giati.	
	3. Le attività di formazione e le attività assistenziali e ricreative sono svolte con	
	priorità a favore di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, econo-	
	miche, sociali o familiari.	
	4. La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse gene-	
	rale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime e solo se espressamente deliberate dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione, nel rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti dalla	
	normativa vigente e da eventuale regolamento interno.	
	5. I proventi derivanti dalle attività diverse sono impiegati esclusivamente per il	
	finanziamento delle attività di interesse generale.	
	ARTICOLO 4 - Volontari, personale dipendente e collaboratori.	
		3

	1. La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, svolgenti la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. I volontari sono iscritti in un apposito registro, tenuto a cura della Fondazione, e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017.	
	3. Dell'attività di volontariato non può essere in alcun modo corrisposto alcun compenso, neanche al soggetto beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dall'eventuale regolamento interno.	
	4. La Fondazione può avvalersi altresì di personale dipendente e di collaboratori autonomi, nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'ente o occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.	
	ARTICOLO 5 - Patrimonio.	
	1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato in via permanente al perseguimento delle finalità statutarie ed è costituito:	
	- dalla dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo e dagli eventuali atti di dotazione successivi;	
	- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni, liberalità, donazioni e lasciti destinati espressamente ad incrementare il patrimonio.	
	2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
		4

	ciale.	
	ARTICOLO 6 - Entrate e divieto di distribuzione degli utili	
	1. Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:	
	- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 5;	
	- dei contributi, erogazioni, liberalità e finanziamenti di terzi, pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;	
	- dei proventi derivanti dalle attività di interesse generale e, nei limiti di legge, dalle eventuali attività diverse secondarie e strumentali.	
	2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a fondatori, componenti degli organi sociali, lavoratori, collaboratori, finanziatori e ad altri soggetti individuati dalla legge, anche in caso di recesso o di qualsiasi ipotesi di scioglimento del rapporto.	
	3. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle connesse, nonché per l’incremento del patrimonio, ove deliberato.	
	ARTICOLO 7 - Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale.	
	1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione di proventi e oneri e dalla relazione di missione, in conformità alla modulistica approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
	3. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 30	
		5

	aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio ed è depositato nel	
	RUNTS nei termini di legge.	
	4. Nei casi previsti dalla normativa vigente, la Fondazione redige e deposita al-	
	trèsì il bilancio sociale, rendendolo pubblico anche tramite il proprio sito internet,	
	se esistente.	
	ARTICOLO 8 - Organi della Fondazione.	
	1. Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di amministrazione;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di Controllo Monocratico (obbligatorio ai sensi dell'art. 30 CTS);	
	- il Revisore legale dei conti (ove le funzioni non siano assorbite dall'Organo di	
	Controllo o qualora nominato separatamente ai sensi di legge).	
	ARTICOLO 9 - Consiglio di amministrazione: composizione e durata.	
	1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da tre membri.	
	2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e	
	sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più componenti, si procede	
	alla loro sostituzione secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo o dal presente	
	statuto; i componenti così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero	
	Consiglio.	
	ARTICOLO 10 - Consiglio di amministrazione	
	Composizione e nomina	
	1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto	
		6

	da tre membri.	
	2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e	
	sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione del Consiglio convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Sostituzione dei consiglieri	
	3. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere per dimissioni, decadenza,	
	permanente impedimento o decesso, il Presidente provvede a designare il sostitu-	
	to entro trenta giorni dalla data di cessazione. La designazione è comunicata ai	
	restanti consiglieri e diviene efficace con la relativa accettazione scritta del desi-	
	gnato entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.	
	4. Qualora il Presidente non provveda alla designazione entro il termine di cui al	
	comma 3, ovvero in caso di vacanza contemporanea di più di un seggio del Con-	
	siglio di amministrazione, i consiglieri rimasti in carica provvedono alla sostitu-	
	zione mediante cooptazione, previa consultazione dell'Organo di Controllo, sce-	
	gliendo il sostituto tra persone che, per comprovata esperienza nel settore di atti-	
	vità della Fondazione o per meriti maturati nel corso degli anni in favore della	
	stessa, risultino idonee al perseguimento dello scopo sociale. Il consigliere così	
	nominato rimane in carica a tempo indeterminato.	
	5. Ogni sostituzione avviene nel pieno rispetto del carattere e dello scopo della	
	Fondazione come risultanti dall'atto costitutivo, non potendo in alcun modo com-	
	portare una modifica sostanziale della volontà originaria del fondatore ai sensi	
	dell'art. 28 del codice civile.	
	6. Prima di approvare la delibera di cooptazione di cui al comma 4, l'organo di	
	controllo verifica la compatibilità del sostituto con i requisiti di onorabilità e indi-	
	pendenza rispetto agli organi della Fondazione, accertando in particolare l'assen-	
		7

	za delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile in quanto ap-	
	plicabili, nonché l'inesistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, con	
	la Fondazione o con i suoi amministratori.	
	7. Qualora le modalità di sostituzione di cui ai commi 3 e 4 non possano essere	
	attuate, il Consiglio di amministrazione richiede l'intervento del competente uffì-	
	cio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 25, comma 1,	
	del codice civile.	
	Sostituzione del Presidente	
	8. In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, le sue fun-	
	zioni sono svolte in via provvisoria dal consigliere più anziano di età sino alla de-	
	signazione del nuovo Presidente. Il Presidente è sostituito, entro trenta giorni dal-	
	la cessazione, dalla persona che lo stesso Presidente abbia previamente designato	
	per atto scritto consegnato al Consiglio di amministrazione e conservato presso la	
	sede legale della Fondazione. In mancanza di designazione, la sostituzione spetta	
	agli altri consiglieri, che deliberano all'unanimità scegliendo tra persone che ab-	
	biano attivamente operato in favore della Fondazione nel perseguimento dello	
	scopo sociale, nel rispetto dei criteri di cui al comma 6.	
	Accettazione della carica	
	9. La carica di consigliere e di Presidente è accettata mediante dichiarazione	
	scritta da rendersi entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina o desi-	
	gnazione. Il silenzio protratto oltre tale termine equivale a rinuncia.	
	Attribuzioni	
	10. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione della Fondazione, nonché di indirizzo e coordina-	
	mento delle attività. In particolare:	
		8

	a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio, composto dallo	
	stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione,	
	nonché, ove dovuto, il bilancio sociale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs.	
	117/2017;	
	b) definisce e aggiorna le attività di interesse generale svolte dalla Fondazione,	
	nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, e individua le eventuali attività diverse	
	ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto;	
	c) delibera i piani e i programmi di attività della Fondazione, determinando le	
	priorità degli interventi e delle iniziative;	
	d) adotta i regolamenti interni per il funzionamento della Fondazione;	
	e) delibera l'accettazione di contributi, elargizioni, donazioni e lasciti, nonché gli	
	acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;	
	f) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio, nel rispetto del	
	vincolo di destinazione alle finalità istituzionali;	
	g) delibera la costituzione di eventuali sedi operative, centri di studio e ricerca,	
	determinandone organizzazione e funzionamento;	
	h) delibera le modifiche del presente statuto con il voto favorevole di almeno due	
	terzi dei componenti, sottoponendole al notaio rogante per la verifica di confor-	
	mità e per il successivo deposito e iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore ai sensi dell'art. 22, comma 6, del d.lgs. 117/2017;	
	i) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio resi-	
	duo secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente statuto.	
	Funzionamento	
	11. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede legale o, in caso di	
	necessità, in altro luogo idoneo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
		9

	bilancio di esercizio, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o	
	quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei compo-	
	nenti.	
	12. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai	
	consiglieri - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica	
	certificata, posta elettronica ordinaria o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno sette giorni prima della data fissata	
	per la riunione. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo, l'ora e l'elenco delle	
	materie da trattare. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con	
	gli stessi mezzi con un preavviso di almeno tre giorni.	
	13. Qualora siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno si opponga alla	
	trattazione, il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare anche in	
	assenza delle formalità di convocazione di cui al comma 12.	
	14. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi, in tutto o in	
	parte, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei	
	partecipanti e la loro interazione in tempo reale, a condizione che siano rispettati	
	il metodo collegiale e i principi di buona fede.	
	15. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza	
	dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti, salve le maggioranze rafforzate espressamente previste dal	
	presente statuto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.	
	16. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età. Di ogni riu-	
	nione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nomi-	
	nato di volta in volta dai presenti, conservato nel libro delle adunanze e delle de-	
		10

	liberazioni del Consiglio di amministrazione.	
	Adempimenti verso il RUNTS	
	17. Ogni variazione nella composizione del Consiglio di amministrazione è co-	
	municata e depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cu-	
	ra del Presidente o del consigliere più anziano in caso di vacanza della carica pre-	
	sidenziale, entro i termini previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre	
	trenta giorni dall'accettazione della nuova nomina, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs.	
	117/2017.	
	ARTICOLO 11 - Presidente.	
	1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi compo-	
	nenti e dura in carica per la stessa durata del Consiglio, salvo revoca per giusta	
	causa.	
	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in	
	giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’attuazio-	
	ne delle deliberazioni consiliari e sul buon andamento amministrativo della Fon-	
	dazione.	
	3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercita-	
	te dal Vicepresidente, se nominato, o in mancanza dal consigliere più anziano	
	d’età.	
	ARTICOLO 12 -Organo di Controllo Monocratico	
	1. Nomina e Requisiti	
	L’Organo di Controllo è composto da un unico componente effettivo, nominato	
	dall'Organo di Amministrazione. Il titolare deve essere scelto tra le categorie di	
	soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e deve essere obbligato-	
	riamente iscritto nel Registro dei Revisori Legali.	
		11

	2. Funzioni di Vigilanza	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle dispo-	
	sizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	3. Monitoraggio e Bilancio Sociale	
	L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle di-	
	sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017. Esso attesta, inoltre,	
	che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.	
	14 del medesimo Decreto.	
	4. Revisione Legale dei Conti	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre la revisione legale dei conti al superamento	
	dei limiti dimensionali previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o qualora ciò sia	
	richiesto da leggi speciali o dai finanziatori dell'ente.	
	5. Poteri e Partecipazione	
	L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo. Ha il diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo,	
	alle quali deve essere regolarmente convocato, senza diritto di voto.	
	6. Durata del Mandato	
	L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della riu-	
	nione dell'Organo Amministrativo convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della carica. Il componente è rieleggibile.	
	7. Cause di Decadenza	
	Oltre che per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità, il componente dell'Orga-	
		12

	no di Controllo decade dall'ufficio qualora:	
	* venga meno uno dei requisiti di professionalità o di iscrizione nel Registro dei	
	Revisori Legali previsti dalla legge;	
	* sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.	
	2399 del Codice Civile;	
	* non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive dell'Organo	
	Amministrativo a cui sia stato regolarmente convocato.	
	8. Sostituzione e Dimissioni	
	In caso di dimissioni o decadenza, il componente uscente deve darne comunica-	
	zione scritta all'Organo Amministrativo. Quest'ultimo deve provvedere alla nomi-	
	na di un nuovo componente entro trenta giorni. Il nuovo nominato resta in carica	
	fino alla scadenza naturale del mandato del componente sostituito.	
	ARTICOLO 13 - Gratuità delle cariche e Compensi	
	1. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e di Presidente	
	sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documenta-	
	te per lo svolgimento dell'incarico, autorizzate dal Consiglio nel rispetto delle	
	normative vigenti.	
	2. All'Organo di Controllo Monocratico (e al Revisore Legale, ove nominato co-	
	me organo distinto) può essere attribuito un compenso professionale, determinato	
	all'atto della nomina dall'organo competente per l'intera durata del mandato.	
	3. Tali compensi devono essere contenuti entro i limiti massimi previsti per le	
	professioni regolamentate e, in ogni caso, non devono configurare una distribu-	
	zione indiretta di utili ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. 117/2017.	
	ARTICOLO 14 - Durata, scioglimento ed estinzione – Devoluzione del pa-	
	trimonio.	
		13

[illegible]